

TABELLA RIEPILOGATIVA 2018-2019-2020  
(spese al netto trasferimenti vincolati Agcom<sup>1</sup>)

NOTA BENE: Concorrono al tetto di spesa le eventuali spese in compartecipazione Agcom/Consiglio

<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Limite di spesa originario</b>	<b>Limite di spesa rideterminato con delibera U.P. n. 71/2018</b>	<b>Somme stanziati - bilancio 2018</b>	<b>Somme stanziati - bilancio 2019</b>	<b>Somme stanziati - bilancio 2020</b>
Spese per studi ed incarichi di consulenza[1]	art. 6 comma 7 legge 122/2010	10.280,00	10.280,00	7.102,80	3.000,00	3.000,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spesa rappresentanza	art. 6 comma 8 legge 122/2010	387.513,26	445.275,00	421.629,68	405.650,00	386.117,40
Spese per attività di formazione	art. 6 comma 13 legge 122/2010	45.592,00	45.529,73	27.945,26	20.500,00	20.500,00
Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture[2]	art. 5 DL 95/2012 (sentenza Corte costituzionale 43/2016)	56.073,57	56.073,57	32.048,89	33.117,44	33.238,76
Spese per missioni anche all'estero	art. 6 comma 12 legge 122/2010	60.052,47	81.330,00	81.330,00	59.280,00	59.280,00
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	art. 9 comma 28	78.977,00	0,00	0	0	0
	Totale	638.488,30	638.488,30	570.056,63	521.547,44	502.136,16

<sup>1</sup> NOTA BENE: Concorrono al tetto di spesa le eventuali spese sostenute in compartecipazione Agcom/Consiglio.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5 del DL 101/2013, in materia di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza, riferite agli anni 2014 e 2015, hanno cessato di avere efficacia e pertanto per tale tipologia di spesa opera a partire dal 2016 il limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 6, comma 7 del DL 78/2010, calcolato in euro 10.280 per l'anno 2016.

In via prudenziale si ritiene opportuno fare concorrere al tetto di spesa la previsione stanziata sui capitoli per spese sostenute con fondo economale, sul capitolo 10559 e il capitolo 20011, rinviando al consuntivo la determinazione della spesa effettiva.